N. R.G. 1556/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1556/2015** promossa da:

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted] presso l'avv. [redacted] di ASCOLI PICENO giusta procura in atti;

ATTORE

contro

CP_1 **in persona del legale rappresentante pro tempore,** rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] *Controparte_2* *[...]* [redacted] giusta procura in atti;

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO ED IN DITITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio la *[...]* *Controparte_3* spiegando che a seguito di una violenta caduta che gli aveva provocato la frattura dell'omero veniva ricoverato presso l'*Org_1* [redacted] con diagnosi di *"frattura pluriframmentaria articolare condilo omerale esterno e rocchetto gomito sn"* e sottoposto ad intervento chiururgico.

A seguito di successivi controlli venivano diagnosticati all'attore *"flogosi pericicatriziale e difetto di consolidazione del condilo omerale con frammenti liberi endoarticolari"* oltre che l'esistenza di *"stafilococco aureo"*, processo infettivo innescatosi nell'articolazione del gomito sinistro.

Ciò comportava un successivo ricovero oltre che il perdurare del dolore al gomito sinistro con conseguente riduzione della capacità gestionale e lavorativa.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-991

Pertanto, ritenendo tali postumi cagionati dal comportamento imperito dei sanitari dell' CP_4 [redacted] chiedeva al tribunale "*Accertare e dichiarare la responsabilità della* CP_1 *[...] per gli errati trattamenti sanitari ricevuti dal sig.* Parte_1 *presso la struttura convenuta in conseguenza e correlazione all'intervento chirurgico subito in data 04.11.2009 e conseguentemente, condannare la convenuta* Controparte_1 *in persona del Direttore e legale rapp.te protempore, corrente in* [redacted] *(An), a risarcire al sig.* Parte_1 *per le causali ed i titoli esposti nella parte narrativa dell'atto introduttivo, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, mediante pagamento della somma di denaro che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi, almeno al saggio legale, di natura compensativa del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria dalla data dell'evento lesivo al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e con condanna al rimborso delle spese di € 49,00 sostenute per il procedimento di mediazione da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".*

Si costituiva in giudizio la CP_1 affermando l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari del Controparte_5 sottolineando come i postumi residuati all'attore erano da ricondurre alla frattura riportata e non già al comportamento colposo dei medici e chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto; in denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, diminuire il risarcimento del danno secondo la gravità delle rispettive colpe e responsabilità ex art. 1227 cc e dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti. Con vittoria di spese e compensi ex DM n° 55/2014".*

Il procedimento veniva istruito mediante CTU e mediante prova testi e, all'udienza del 3.5.2019, veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

Ciò posto, passando all'analisi concreta del caso che ci occupa, ritiene questo giudice che la responsabilità della CP_1 andrà affermata entro i limitati ambiti in cui è stata riconosciuta dal consulente nominato da questo ufficio.

Ed infatti, le conclusioni cui è giunto il CTU si sono palesate del tutto coerenti con le risultanze di causa oltre che dettagliatamente motivate cosicchè questo giudice intende farle proprie.

In particolare, il consulente nominato – con l'ausilio del medico specialista autorizzato – ha affermato, a seguito dell'attenta analisi della storia clinica del Parte_1 e della visita allo stesso effettuata che "*Il trattamento di osteosintesi chirurgica con fili di Kiersnhner era sicuramente uno dei più appropriati*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-991

nel caso in oggetto; le modalità di esecuzione dell'intervento risultano appropriate e correttamente eseguite".

Sotto questo profilo, pertanto, alcun comportamento colposo è stato rinvenuto nell'operato dei sanitari che, da quanto emerso, hanno operato secondo la migliore scienza ed esperienza nel trattare il trauma subito dall'attore.

Tuttavia, gli stessi CTU hanno sottolineato come *"la complicanza infettiva riscontrata nell'immediato post operatorio è sicuramente ascrivibile ad una responsabilità della struttura verosimilmente dovuta ad un non corretto processo di sterilizzazione dello strumentario e/o ad una non completa asepsi del materiale utilizzato durante l'intervento"* affermando, tuttavia, "*l'evento infettivo non ha comportato un aggravio dei postumi permanenti prevedibili"*.

Allo stesso modo, in sede di chiamata a chiarimenti, il CTU ribadiva che "*il processo infettivo e la vasculite reattiva riscontrata hanno, fortunatamente, avuto un decorso favorevole per il Paziente non lasciando alcuna complicanza di carattere permanente*"

Ciò nonostante, come correttamente rilevato dal CTU – con conclusioni, anche in questo caso, che questo giudice intende fare proprie – *"la complicanza infettiva ha sicuramente comportato un aggravio del periodo di inabilità temporanea quantizzabile in gg 20 di ITT, gg 30 di ITP al 75%, gg 40 al 50% e gg 60 al 25%".*

In altri termini, come correttamente affermato dal CTU, l'unica conseguenza causalmente ricollegabile al colposo errore sanitario commesso nella sterilizzazione della strumentazione cui è seguita l'infezione a danno dell'attore, è data – sul piano non patrimoniale - dall'invalidità temporanea maggiore subita. La struttura sanitaria, pertanto, dovrà risarcire tale danno a favore del *Parte_1*

Passando alla quantificazione del danno, è la legge a prevedere che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria venga risarcito "*sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n.209/2005)"* così come previsto dalla legge 24/17.

Pertanto, partendo da un valore monetario per giorno di invalidità temporanea totale di euro 47,49, al *Parte_1* andranno risarciti euro 949,80 per 20 giorni di invalidità temporanea totale, euro 1068,53 per 30 giorni di invalidità temporanea al 75%, euro 949,80 per 40 giorni di invalidità temporanea al 50% ed euro 712,35 per 60 giorni di invalidità temporanea al 25%, per un totale di euro 3680,48 oltre interessi da giorno del fatto (inidonea sterilizzazione della strumentazione) all'effettivo soddisfo.

Oltre a tali somme, come visto, liquidate a titolo di danno non patrimoniale, andrà riconosciuta al *Parte_1* l'ulteriore somma di euro 1328,85 a titolo di danno patrimoniale per le spese causalmente ricollegabili all'infezione, documentate in atti e già ritenute congrue dal CTU.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-991

Per ciò che concerne la domanda, avanzata dalla parte attrice, di rimborso delle spese sostenute al fine di instaurare il presente giudizio, ritiene questo giudice che le stesse, in considerazione della parziale soccombenza, debbano rimanere a carico di chi le ha anticipate; allo stesso modo, le spese di lite, a seguito del rigetto di alcune domande - con conseguente parziale soccombenza - e della notevole riduzione dell'importo liquidato rispetto a quanto richiesto, andranno compensate.

Le spese di CTU, infine, andranno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1556 del 2015, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la *CP_1* a rimborsare a *Parte_1*, la complessiva somma di euro 3680,48 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1328,85 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 23 agosto 2019

Il Giudice

Enza Foti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-991